SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 1º LUGLIO 1959

(28° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni » [15] (D'iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e rinvio):

Presidente									$P\epsilon$	ig.		40)6,	407,	408
Bosco												40	06,	407,	408
PIOLA, Sotte	$0s\epsilon$	gr	et	ar	io	Ó	li	\mathcal{S}	ta	to	1	pei	· l	e fi-	
nanze		_										40	6	407	408
	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-X(,,,	TO1,	±00
${f Ruggeri}$.															

« Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessióni di indennizzi e contributi per danni di guerra » (312) (D'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri) (Discussione e reiezione):

PRES	SIDENTE							۰								41	6,	417
$\mathbf{D}\mathbf{E}$	GIOVINE	,	Sc	tt	os	eg	re	ta	ri	0	di	į	St	at	0	p	er	
il	tesoro																	417
TRAI	BUCCHI,	r	ela	to	re													416

«Autorizzazione a cedere al Comune di Pinerolo alcuni immobili militari siti in detta città in permuta di un terreno di proprietà co-

munale necessario per l'ampliamento del compendio costituente la Caserma Litta Modignani nonchè contro esecuzione di lavori per il riattamento di un fabbricato distrutto della Caserma Berardi » (545) (Discussione e approvazione):

Presidente	418
Piola, Sottosegretario di Stato per le fi-	
nanze	418
« Concessione di quantitativi di benzina a prez-	
zo ridotto a cittadini residenti nel territorio di	
Trieste, intesa a facilitare il traffico tra la città	
e il retroterra sottoposto alla amministrazione	
jugoslava » (556) (D'iniziativa dei senatori Tol-	
loy ed altri) (Discussione e rinvio):	
(Discussione e initio).	
	410
Presidente 409,	
Presidente	410
Presidente	410 410
PRESIDENTE	410 410 410
Presidente	410 410 410 409

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (606) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

PRESIDENTE		Pag. 410, 413, 415
DE GIOVINE,	, Sottosegretario	di Stato per il
tesoro .		415
FORTUNATI		412, 413, 414
Roda		413, 414
Trabucchi.	relatore	410, 412, 413, 415

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Fortunati, Luisa Gallotti Balboni, Giacometti, Micara, Oliva, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni » (15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Regime tributario per le Associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni ».

Il senatore Ponti è momentaneamente assente dall'aula, ma poichè ha già svolto, nella seduta precedente, la sua relazione, prego il rappresentante del Governo di volerci fornire le informazioni promesse.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. La volta scorsa il Presidente della Commissione aveva manifestato il desiderio di conoscere l'entità delle ripercussioni che deriverebbero all'Erario in seguito all'approvazione dei disegno di legge in esame. Io mi ero riservato di chiedere i dati al mio Ministero; senonchè mi è stato fatto presente che le Federazioni e Associazioni di questo genere non sono sottoposte in alcun modo al con-

trollo del Ministero delle finanze, bensì a quello dell'agricoltura e dell'industria. Quindi io dovrei chiedere questi dati ai suddetti Dicasteri il che importerebbe un periodo piuttosto lungo perchè io non ho il controllo diretto su questo lavoro. D'altra parte il Governo ha già manifestato chiaramente il suo pensiero contrario al disegno di legge e mi sembra non sia il caso di ripetere gli argomenti già esposti nella passata seduta.

Se il Presidente insiste su questo rilievo, naturalmente attenderò che i due Ministeri — agricoltura e industria — mi forniscano i dati necessari; se poi il Presidente crede, di fronte a indagini di questo rilievo, di recedere alla richiesta di questi dati, si potrebbe discutere stamattina stessa il disegno di legge.

Faccio però presente che quali che siano i dati da rilevarsi e anche se la perdita dell'Erario fosse ridottissima, tuttavia, per le ragioni già dette, il Governo dà parere contrario.

PRESIDENTE. La questione si può quindi riassumere in questi termini. Nella seduta precedente avevamo sospeso la discussione di questo argomento per dar modo al Sottosegretario alle finanze di assumere informazioni. Ora il Sottosegretario ci dichiara di avere richiesto i dati relativi, ma che questi non gli possono pervenire dal Ministero delle finanze, bensì da quelli dell'agricoltura e dell'industria. Fa inoltre presente che non avendo egli rapporti diretti con questi Ministeri, la ricerca delle informazioni sarà più lunga di quello che non sarebbe stato se egli avesse potuto attingerle direttamente.

La Commissione preferisce abbandonare queste ricerche relative al disegno di legge o piuttosto preferisce attendere le informazioni? Io personalmente sarei di quest'ultima opinione.

BOSCO. Mi permetto di raccomandare la discussione di questo disegno di legge. Nella relazione del senatore Menghi, che ha la responsabilità, anche, di presiedere la Commissione dell'agricoltura, è detto che questo disegno di legge deriva dalla necessità di esentare queste mutue dalle difficili opera-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

zioni burocratiche che occorrono per ottenere la documentazione necessaria per poter corrispondere quanto è dovuto. Si legge infatti nella relazione: «L'abrogazione dell'articolo 7 della tariffa allegato A e la estensione del trattamento di esenzione previsto dall'articolo 5 della tabella allegato C alla legge tributaria sulle assicurazioni a tutte le mutue operanti nel territorio nazionale non ridurranno notevolmente i proventi dell'Erario, perchè modesto è nel complesso il gettito del tributo che verrà soppresso, mentre determinerà un notevole risparmio di spese per le mutue che, per provvedere ai documenti ed ai versamenti relativi alle assicurazioni, debbono ora crearsi una particolare organizzazione contabile ».

Dobbiamo fare qualche cosa per sollevare l'agricoltura e poter portare delle riduzioni di costi, indispensabili anche in vista del Mercato comune europeo.

Riterrei quindi opportuna l'approvazione del disegno di legge.

TRABUCCHI. Io devo ricordare al senatore Bosco che la decisione di differire la discussione è stato un tentativo di salvataggio da parte del Presidente, perchè la maggioranza era chiaramente orientata verso il rigetto del disegno di legge, per tre motivi: 1) per quello che riguarda l'esenzione dal bollo, perchè dare l'esenzione senza limiti di valore appariva veramente un regalo insignificante, mentre attualmente, per la tassa di bollo, c'è l'esenzione fino a un determinato valore; 2) per quel che riguarda l'articolo 2 bisogna osservare che non è fatto per le cooperative, è fatto per tutte le società di assicurazione; 3) mentre le cooperative godono già tali benefici, non è così per le assicurazioni e le federazioni.

Per questi motivi eravamo orientati verso il rigetto. Allora il Presidente, in un tentativo di salvataggio finale, ha chiesto di sapere di quanto sia il gettito, soprattutto su questo punto dell'articolo 2, cioè l'imposta sulle assicurazioni sulla mortalità del bestiame.

BOSCO. Non si può ammettere che vi siano territori fiscali in cui la legge si ap-

plica ed altri no, come per esempio per la Sardegna.

PIOLA, Sottoscgretario di Stato per le finanze. Il Governo dichiara che sarebbe necessario il rinvio della discussione in Aula.

PRESIDENTE. Questo esonero dalla tassa di assicurazione si estende non solo alle mutue che fanno le assicurazioni del bestiame, ma anche alle federazioni che fanno le riassicurazioni.

TRABUCCHI. La questione è che il complesso delle tasse di assicurazione viene percepito, diciamo così globalmente, come tasse fisse; e vi sono varie aliquote, ma in sostanza rientrano in un capitolo solo, quello dell'imposta sull'assicurazione. per cui oggi andare a stabilire chi paga di più e chi paga di meno è molto complicato.

Ora delle tre disposizioni, la prima è inutile, alla seconda siamo contrari; l'unica che potrebbe essere tollerata potrebbe essere la terza.

RUGGERI. Credo anch'io che possiamo decidere — spero favorevolmente — senza avere questi dati.

Non è esatto, secondo me, che l'articolo 1 non ha importanza; esso estende l'esenzione della imposta alle mutue che superano i dieci milioni. Mi pare che tanto vale allora dire che le mutue non ci dovranno essere più, perchè limitare l'esenzione a quelle mutue che non superano i dieci milioni significa non darla a nessuno perchè indubbiamente tutte le mutue, se operano appena appena su un modestissimo territorio, superano i dieci milioni.

Può darsi anche che il nuovo limite di 500 milioni e di un miliardo, quando si tratti rispettivamente di associazioni e di federazioni, sia troppo elevato; e su questo siamo anche del parere di limitare la richiesta. Però dire senz'altro che non diamo le esenzioni se superano i dieci milioni, significa alla stato attuale non dare alle mutue nessuna facilitazione, perchè dieci milioni non significano niente.

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Questa norma l'abbiamo stabilita nel 1953.

RUGGERI. Quando si è iniziata l'operazione mutualistica. Ma al giorno d'oggi dieci milioni rappresentano il valore di tre o quattro stalle. Ora non è possibile che una mutua limiti le sue operazioni a tre, quattro o cinque stalle.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. È l'entità della cifra che porta uno squilibrio che non è assolutamente giustificabile. Perchè poi con l'articolo 1 si arriva al miliardo.

RUGGERI. Io concordo che la richiesta può essere ridotta, non respinta. Per quanto riguarda l'articolo 3, anche qui possiamo, caso mai, mettere un limite.

TRABUCCHI. L'articolo 44 della tabella allegato B dice: « Atti costitutivi e modificativi di associazioni agrarie di mutua assiculazione e di federazioni di mutue agrarie... non possono assumere rischi per una somma superiore, per ciascun ramo assicurativo, a lire 10.000.000 ».

Ora il problema non è di stabilire se le imposte siano piacevoli, perchè imposte piacevoli non ve ne sono. La questione è che l'esonero da un'imposta deve essere utile. Ma lo esonero da un'imposta (che può andare dalle dieci, alle cento, alle cinquecento lire a gente che fa operazioni per oltre dieci milioni), non ha alcuna ragione d'essere: un regalo si deve fare per avere almeno un risultato; in questo caso, si fa un regalo per il gusto di farlo, ma non sposta niente dell'attività. Qui si tratta anche di fare una piccola carità alle Casse rurali per le assicurazioni del bestiame, ad enti ai quali il regalo serve; ma fare un piccolo regalo a dei milionari non serve a niente. Questa è la proporzione.

RUGGERI. Mi sembra che siamo d'accordo: stabiliamo il limite a 100.000.000 e a 150.000.000 di lire.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche la volta scorsa avevo manifestato l'idea che si trattava di uno smantellamento, inavvertito ma continuo, del bilancio dello Stato che il Governo non intende ammettere.

PRESIDENTE. Allora, se il rappresentante del Governo è contrario, su sua richiesta il disegno di legge potrebbe passare in sede referente.

BOSCO. È ovvio che l'articolo 2 così come è, non può andare; però potremmo aggiungere: « quando non riguardino le associazioni agrarie di mutua assicurazione », quando cioè si tratta di società assicurative diverse da quelle mutue di assicurazione.

Vogliame o non vogliamo incoraggiare la produzione del bestiame?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ripeto, è uno sgretolamento continuo che il Governo non può ammettere; salvo la volontà del Parlamento.

TRABUCCHI. Si potrebbe, se mai, studiare la possibilità di aumentare il limite del rischio da lire 10 milioni a lire 100 milioni e vedere se l'ultimo articolo possa essere applicato soltanto nei limiti di queste piccole società che coprono fino a lire 100.000. Però io penserei che non sarebbe il caso di passare oggi in referente, ma di attendere che il Governo si esprima.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi riservo di riferire la prossima volta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, rinviamo il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta per dar modo al rappresentante del Governo di raccogliere sul problema più dettagliati elementi e di riferire alla Commissione.

(Così rimane stabilito).

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tolloy ed altri: « Concessione di quantitativi di benzina a prezzo ridotto a cittadini residenti nel territorio di Trieste, intesa a facilitare il traffico tra la città e il retroterra sottoposto all'amministrazione jugoslava » (556)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tolloy ed altri: « Concessione di quantitativi di benzina a prezzo ridotto a cittadini residenti nel territorio di Trieste, intesa a facilitare il traffico tra la città e il retroterra sottoposto alla amministrazione jugoslava ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, relatore. Con questo disegno di legge si cerca di ovviare a un inconveniente che è sorto a Trieste in seguito a un accordo stipulato tra la Repubblica italiana e quella jugoslava il 20 agosto 1955. In questo Accordo, all'articolo 38, è detto fra l'altro che sono esentati dal pagamento di diritti doganali coloro che usano mezzi di trasporto, per il carburante al momento in cui passano la frontiera, carburante contenuto nel serbatoio direttamente collegato col motore. Questo articolo, che evidentemente è sfuggito a un controllo particolare, ha dato origine ad abusi: è evidente che tutti quanti i triestini, quando sono vicini alla frontiera, vanno a rifornirsi al vicino distributore oltre la frontiera e pagano la benzina a circa metà prezzo, sia perche costa meno in Jugoslavia, sia perchè il cambio del dinaro acquistato a Trieste consente un vantaggio su questa spesa.

Allora la Direzione delle dogane, per superare questa difficoltà, ha dato disposizioni che per le macchine che escono dall'Italia ed entrano in Jugoslavia, si deve procedere alla misurazione della benzina contenuta nel serbatoio in modo da accertarsi che queste macchine, quando rientrano, portino con sè la stessa quantità di benzina che avevano quando uscirono. In questo modo si è stroncato il traffico derivante dal ripetersi dell'acquisto di benzina oltre frontiera; ma il provvedimento, naturalmente, ha determinato una serie di in-

tralci dovuti alla misurazione della benzina contenuta in ogni macchina al momento della sua uscita e conseguente rientro.

Questo ha dato origine al disegno di legge in esame, il quale si proporrebbe di porre rimedio agli inconvenienti lamentati. Io non avrei nulla in contrario alla sua approvazione se non vi fossero due ragioni che mi spingono a non approvarlo.

In primo luogo anche accettando il disegno di legge (che consisterebbe in questo: assegnare ad ogni proprietario di autovettura residente nel territorio di Trieste il diritto di acquisire, a un prezzo particolare — 60-70 lire al litro, secondo che si tratti di benzina normale o super — la benzina, in modo da riempirsi il serbatoio quattro volte al mese) non avremmo risolto il problema. Coloro che adesso fanno il piccolo traffico, continuerebbero infatti a farlo. Chi impedisce, a chi vuol guadagnarsi, in una giornata, con tre o quattro viaggi, 1600 lire, di andare oltre frontiera una volta che non c'è più il controllo? Perchè il fatto che si riduca il prezzo della benzina per i cittadini di Trieste, non impedisce che vi siano dei trafficanti che per conto loro vanno a fare il piccolo cabotaggio per importare la benzina.

In secondo luogo, approvando il disegno di legge, si verificherebbe una perdita di circa 200 milioni per l'Erario: e ciò ci dovrebbe fare riflettere.

Per queste ragioni non posso dare parere favorevole al disegno di legge.

RODA, Non vorrei entrare nel merito della questione, ma debbo rilevare che il relatore ha parlato di agevolazioni che consistono nell'acquisto, a prezzo ridotto, della benzina, limitato al riempimento del serbatoio dell'auto per quattro volte al mese; vale a dire colorc che risiedono nel territorio di Trieste e sono proprietari di macchine, godranno di questa facilitazione. Ma il disegno di legge all'articolo 1 così si esprime: « Nel territorio di Trieste e ai soli cittadini ivi residenti »: il che potrebbe significare che ogni cittadino — non so quanti siano! — ha il diritto, in base a questa legge, indipendentemente dal fatto di essere o no proprietario di automezzi, di godere di questa facilita5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

zione, per quattro volte al mese, in base al serbatoio di una macchina che non posseggono.

Una perplessità anche maggiore mi deriva poi dal secondo periodo dell'articolo 1, quando si dice: « Maggiori quantità potranno essere assegnate ai cittadini aventi maggiori esigenze »; mi sembra che questa disposizione, inserita in un disegno di legge, non farebbe che aggravare la situazione presente e non ci darebbe alcuna garanzia circa la sua applicabilità.

PONT1, relatore. Io ho detto « proprietari di macchine » perchè pensavo che questa legge esigesse un regolamento.

GIACOMETTI. Chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

TRABUCCHI Una cosa è certa: fra i firmatari c'è un membro della nostra Commissione. Io credo che sia il caso di fargli presente che il disegno di legge, secondo noi, non è accettabile nella sua formulazione attuale e che sarebbe auspicabile che venisse predisposto un nuovo testo più idoneo a risolvere il problema di cui si tratta.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo che, data l'assenza di uno dei proponenti, che è membro della Commissione, si debba rinviare la discussione del disegno di legge. Ma non sarà inutile che il Governo dia il suo parere contrario per le ragioni già esposte dal relatore e anche dal senatore Roda.

Questo provvedimento è congegnato in modo da accordare una facilitazione fiscale a tutti colore che risiedono nel territorio di Trieste. Inoltre non è nemmeno determinata la capacita del serbatoio, per modo che uno può farsi fare un serbatoio straordinariamente grande da adattare alla propria macchina. In ogni modo, anche se noi pensiamo che non ci sia alcun allargamento dei serbatoi, considerando che un serbatoio può contenere in media 38 litri di benzina e che le macchine oggi a Trieste (a parte che il disegno di legge parla di tutti i cittadini ivi residenti) so-

no 16.365: 38 litri — capacità media — moltiplicati per 4 fanno 152 litri mensili per ogni autovettura. Questi, moltiplicati per 16.365 danno una minore entrata per l'Erario di circa 163 milioni.

Ora, siccome il traffico di benzina continuerebbe ugualmente e vi sarebbe la corsa all'allargamento dei serbatoi, questi 163 milioni potrebbero diventare 300 e anche più.

Faccio inoltre presente che già Gorizia è avviata a chiedere la stessa facilitazione; e così Udine e la Val d'Aosta.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta. In tal modo sarà possibile far presenti queste osservazioni al senatore Mariotti.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (606) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, relatore. I colleghi sanno che tutto il meccanismo delle pensioni italiane è basato sul concetto che il limite pensionabile deve arrivare ad essere l'80 per cento dello stipendio: questo per il complesso degli impiegati dello Stato. Nel calcolare questo ottanta per cento si tien conto dello stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Questa è la frase esatta che tolgo dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, che è stata l'ultima a determinare provvedimenti per tut-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

to il personale dello Stato. In relazione a questa legge 11 luglio 1956, n. 734, nel 1957 è stato modificato il trattamento di quiescenza dei magistrati, trattamento che è stato portato al 70 per cento dello stipendio, in quanto i magistrati hanno una composizione di emolumenti diversa da quella degli altri impiegati dello Stato, poichè hanno conglobato tutto il complesso degli emolumenti in unico stipendio, all'infuori, naturalmente, di quello che si riferisce ad emolumenti assolutamente straordinari, indennità di missione, indennità di trasferta, che sono cioè indennità veramente occasionali e che non fanno parte del trattamento economico ordinario. Su questo stipendio conglobato, dunque, viene calcolato per i magistrati il trattamento di quiescenza che arriva nel massimo al 70 per cento. In relazione a questa disposizione la pensione minima, con venti anni di esercizio professionale, è conteggiata sul 42 per cento dello stipendio, mentre per gli altri impiegati la pensione è conteggiata sul 44 per cento; gli aumenti annuali per arrivare dai 20 anni ai 40 erano dati non sull'1,80 per cento come per gli altri dipendenti dello Stato, ma sull'1,70 per cento, perchè si doveva superare la differenza tra 42 e 70, invece che la differenza tra 44 e 80. E naturalmente la differenza diventava 1,70 invece che 1,80. Per coprire la maggiore spesa in favore dei magistrati si è provveduto in quell'occasione ad aumentare le tasse di bollo (per il rinvio a nuovo ruolo delle cause civili, per le ingiunzioni e i ricorsi, eccetera), in modo da creare la fonte di entrata necessaria per la maggiorazione delle pensioni.

Naturalmente le cose si maturano col tempo: e i magistrati che un tempo avevano soltanto dodici mensilità di stipendio, ed ebbero qualche volta anche una tredicesima, ritennero di aver definitivamente diritto alla tredicesima, anche se al tempo della legge Piccioni la tredicesima era inclusa nel trattamento globale, secondo le intenzioni del proponente. È vero che strada facendo ci si dimentica poi l'origine di un trattamento e ad un certo momento ciascuno considera quello che prende nel suo complesso, nel suo totale — un po' come lo considerano gli operai quando prendono la busta paga — senza os-

servare che quello stipendio è il frutto di tutta una serie di addendi.

Così è successo per i magistrati: si sono adattati a questo nuovo trattamento e l'hanno ritenuto un loro diritto acquisito. E come era da attendersi essi lamentano che per gli altri impiegati la pensione arriva all'80 per cento dello stipendio, mentre la loro arriva solo al 70 per cento.

Interpretando benevolmente questa dimenticanza da parte dei magistrati del modo con cui si era venuti alla determinazione della loro remunerazione, il Guardasigilli oggi con le tabelle degli stipendi alla mano trova giusto che la pensione anche per i magistrati risulti più elevata e comunque non mai inferiore alla pensione degli altri dipendenti dello Stato. Così la distinzione del 70 e dell'80 per cento si perde e i magistrati ritornano in grembo all'ovile generale degli statali, avendo acquisito il trattamento migliore, così come viene riconosciuto agli altri.

Ecco quindi perchè col disegno di legge al nostro esame si propone di dare ai magistrati una pensione che dal 70 per cento passi ad un massimo dell'80 per cento (con quaranta anni di servizio utile, effettivo); che a venti anni di servizio la percentuale della pensione passi dal 42 al 44 per cento e che per tutti gli scatti intermedi oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, l'aumento della pensione non si faccia più sulla base dell'1,70, ma sulla base dell'1,86 per cento dello stipendio ultimo integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Così, naturalmente, essendo diventato tutto stipendio, viene anche stabilito che per tutto quello che è trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria le relative trattenute diventino come quelle degli altri dipendenti dello Stato.

L'ordine dei magistrati, che un tempo era completamente sganciato, in quanto indipendente e sovrano, dagli altri ordinamenti, oggi — sia pure dal punto di vista economico — ritorna ad inserirsi nel corpo degli impiegati dello Stato, con la sola differenza di un maggiore stipendio, in relazione anche alla maggiore importanza e delicatezza della funzione,

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

Per la copertura della spesa, questa volta non si è ricorsi, nè si è pensato, a ritoccare le tasse giudiziarie, ma si è invece provveduto a ricavare l'onere derivante dalla applicazione del disegno di legge, iscrivendolo nello stato di previsione della spesa del Tesoro, con una nota preliminare nell'esercizio 1959-1960, concernente provvedimenti legislativi in corso. La somma da iscriversi è di un miliardo, che corrisponde ai benefici che an diamo a riconoscere nel trattamento di quiescenza ai magistrati.

Nel contempo dobbiamo formalmente prendere atto del fatto che i magistrati ritornano a far parte, agli effetti del trattamento economico, del complesso degli impiegati dello Stato, in quanto vengono a beneficiare del trattamento giuridico equiparato.

Credo pertanto che non ci sia altro da fare, che di approvare il disegno di legge, anche se questo è contrario ai principi che noi abbiamo altra volta espresso ed altre volte sanzionato; approvarlo dando al nostro voto una giustificazione diversa da quella che nel passato abbiamo dato, e cioè giustificandolo dicendo che noi riteniamo le funzioni della Magistratura particolarmente importanti e di eccezionale responsabilità, per cui, a parer nostro, riteniamo altresì che il magistrato abbia uno stipendio maggiore di quello dei dipendenti statali, anche — se lo vogliamo aggiungere — per la necessità dei continui studi cui egli deve dedicarsi.

E poichè noi abbiamo adottato sempre queste norme non solo per i magistrati ordinari, ma anche per quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, mi sembra che non vi sia motivo alcuno per non estendere il provvedimento legislativo in esame anche ai magistrati di cui al titolo stesso del disegno di legge.

FORTUNATI. Non voglio entrare nel merito del provvedimento: gradirei soltanto conoscere se questo disegno di legge, non come sostanza ma come impostazione, non apra la strada ad ulteriori richieste, a più o meno breve distanza, da parte dei funzionari e dipendenti statali. Ho l'impressione, ad esempio, che ci verrà chiesto il ricone.

noscimento del massimo della pensione non più dopo 40 anni di servizio ma solo dopo 35. Da un affrettato calcolo da me fatto, risulterebbe che con la percentuale dell'1,70, tenendo per base il 70 per cento dello stipendio, non occorrerebbero 40 anni di servizio, ma 35 o 36 circa. Ed allora il ragionamento che i dipendenti statali farebbero sarebbe questo: voi ci avete dato l'80 per cento per 40 anni di servizio, noi vogliamo lo stesso 80 per cento dello stipendio per 35 anni di servizio.

TRABUCCHI, relatore. Chiedo scusa, ma ho sbagliato a darvi i dati: infatti erano 35 e 1,75, per la pensione minima (35 per cento dello stipendio ultimo, aumentata dell'1,75 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo). Con il disegno di legge in esame si dispone che, con decorrenza 1º luglio 1959, anche la pensione spettante al personale delle magistrature ordinaria, amministrativa e militare e agli avvocati e procuratori dello Stato sia ragguagliata allo stipendio nella stessa misura in cui lo è la pensione normalmente spettante agli altri dipendenti statali, e cioè: pensione minima pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito dopo venti anni di servizio effettivo; 1,80 per cento in più per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; pensione massima pari all'80 per cento dello stipendio dopo 40 anni di servizio effettivo. In tal modo, essendo gli stipendi tabellari del personale appartenente alle magistrature testè precisate, superiori a quelli degli altri dipendenti statali, anche la misura della pensione risulta, naturalmente, più elevata.

FORTUNATI. Eliminata la differenza derivante dai non esatti dati sui quali avevo fatto il calcolo, mi domando tuttavia se non sia pericoloso — a parte la forma in lingua italiana con la quale è compilato l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 — adoperare l'espressione « altri eventuali assegni utili a pensione », in quanto si presta a non chiare interpretazioni.

TRABUCCHI, relatore. La dizione « assegni utili a pensione » è stata tolta di peso dai precedenti atti legislativi ed è usata co-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

sì anche nella legge del '56 per il trattamento economico degli impiegati dello Stato.

FORTUNATI. Ma la situazione dei magistrati era diversa. Mi sembra che la formula « assegni utili e pensione », stimoli il dipendente a chiedere e a cercare di ottenere l'assegnazione ed il riconoscimento di assegni utili ai fini della pensione.

RODA. Il senatore Fortunati ha fatto delle considerazioni molto giuste sull'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame: è chiaro che in questo momento la sperequazione tra funzionari dello Stato e magistrati è fin troppo evidente. Abbiamo sentito dalla viva voce del relatore che tutti i funzionari dello Stato, dopo venti anni di effettivo lavoro verrebbero a percepire una pensione irrisoria nei confronti di quella liquidabile ai magistrati con eguale anzianità di effettivo servizio.

Senza entrare nel merito del lavoro svolto dai magistrati, debbo rilevare che il loro stipendio raffrontato con quello dei professori universitari non è tuttavia così roseo come taluno può pensare. Posso dire, per cognizione di causa che un professore per tre ore di lezione in un anno, percepisce uno stipendio enorme, che costituisce una vera vergogna, una sistematica truffa ai danni dello Stato. Vi sono dei professori, cari colleghi, che rubano — dico rubano — lo stipendio; e di ciò è buon testimone mio figlio universitario, il quale mi rimprovera di essere un pessimo legislatore, incapace di denunciare all'opinione pubblica una scandalo di tal genere. Si vergognino i professori — esclusi i presenti naturalmente - perchè se anche prendessero mille lire al mese queste sarebbero comunque truffate al povero contadino che nel Meridione paga la tassa sul sale. Ritengo di avere il diritto, anzi il dovere, di dire quanto accade nelle nostre università, fatti certo non edificanti per certi professori.

Infine vorrei domandare: da dove verranno tratti i fondi per l'applicazione del disegno di legge?

PRESIDENTE. Al miliardo occorrente per l'applicazione della legge sarà prov-

veduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, concernente il fondo per i provvedimenti legislativi in corso, come è specificato nell'articolo 3 del disegno di legge in esame. Non viene toccato nessun capitolo speciale.

TRABUCCHI, relatore. Il senatore Roda si è espresso genericamente sui professori universitari e vorrei pertanto pregarlo di non generalizzare un giudizio ed una accusa che possono essere rivolti in taluni singoli casi. Indubbiamente vi sono dei professori che si dedicano esclusivamente alla professione privata, trascurando gli studi e la scuola: ma non possiamo tuttavia introdurre una discussione del genere mentre stiamo parlando ed esaminando un provvedimento riguardante la categoria dei magistrati. E per concludere su tale argomento aggiungerò che, come abbiamo già detto altre volte, è necessario arrivare a delle modifiche sostanziali nel regolamento giuridico dei professori, che portino i professori nella stessa situazione in cui essi si trovano nelle altre nazioni civili. Ma questo, ripeto, non riguarda i magistrati. Per i magistrati i problemi sono due: un problema è di valutazione oggettiva del loro lavoro; l'altro problema è quello della remunerazione rispetto a quella degli altri funzionari dello Stato. Sono due cose separate. Se noi valutiamo il loro lavoro e dovessimo dire se essi guadagnano abbastanza, dovremmo dire di no. Ma come in tutte le cose di questo mondo, anche per i magistrati vi sono centri dove il loro lavoro è eccessivo e vi sono altri centri dove si potrebbero sopprimere i tribunali: ma ciò non è possibile fare, come non possiamo creare delitti per far lavorare il magistrato.

Dal punto di vista soggettivo, anche questo miglioramento di trattamento economico rappresenta un avvicinarsi verso uno stato di perfezione. Purtroppo se noi dovessimo esprimere un giudizio relativo, non potremmo certo dire che il lavoro dei magistrati sia tale da meritare un particolare distacco rispetto a quello che svolgono gli impiegati della finanza, o gli impiegati del genio civile o del Mi-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

nistero degli esteri, perchè in ciascuna funzione vi sono lavori di altissima portata o di relativa portata. Ogni settore ed ogni ambiente governativo ha delle particolari, importanti e più o meno gravose mansioni.

Il provvedimento può presentare delle lacune: la scelta che dobbiamo fare è quella di portare i magistrati ad un livello che si avvicini alle loro funzioni. Più avanti cercherema di eliminare le eventuali difformità o stranezze che riscontreremo nelle varie situazioni. La cosa che a me dispiace, e unica, è quella di ritornare a vedere i magistrati nell'ambito degli altri impiegati, in quanto ritenevo che fosse giusto che essi ne stessero fuori, perchè se il loro è un ordine sovrano come il potere legislativo e l'esecutivo, e se essi rappresentano questo ordine, era anche giusto che non venissero ad invocare la parità con gli altri dipendenti statali. Mi sembra che sia per loro una declassazione mal compensata da un piccolo vantaggio economico.

Se volessimo poi dal punto di vista del trattamento della previdenza e della quiescenza, esprimere un parere, diremmo che non si è mai tenuto conto di un importante elemento e cioè che in realtà i magistrati andando in pensione a 70 anni anzichè a 65, gravano naturalmente di meno sul complesso del Tesoro dello Stato e quindi il miglioramento che con il disegno di legge in discussione noi offriamo alla pensione dei magistrati può finanziariamente ritenersi anche giustificato.

Questo complesso di ragioni mi fa esprimere in modo favorevole alla approvazione del provvedimento e una preghiera in tal senso rivolgo ai colleghi della Commissione.

RODA. Chiedo scusa per il tono aggressivo — che non è nel mio costume — con il quale sono intervenuto nei confronti dei professori universitari, non pensando che tra i nostri colleghi di Commissione si trovano due eminenti professori, i quali per l'altissima dottrina che profondono nell'esercizio della loro missione di insegnanti, non vanno certo confusi con coloro cui mi sono riferito nel mio intervento. Il caso non era il loro e ne chiedo scusa. Dovete mettervi però anche nei panni di un padre che segue le sorti dell'uni-

co maschio studente universitario, che da quattro anni si lamenta che i titolari di cattedra guadagnano stipendi senza quasi mai farsi vedere, e che si fanno rappresentare dall'assistente. Andare a scuola era dunque una burletta: è questa denuncia di un ragazzo che si affaccia alla vita, forte di una educazione quale gli è stata impartita in famiglia e che vede nelle aule universitarie frantumarsi le belle ottimistiche concezioni che si era formato della vita. Ecco il motivo del mio sfogo, per il quale vi rinnovo le mie scuse.

FORTUNATI. Avevo fatto una osservazione di forma, dicendo che non sarei entrato nel merito della questione: dal punto di vista economico non ho alcuna eccezione da fare nei confronti del provvedimento legislativo. Credo però che ricollegandomi a quanto ha detto il relatore Trabucchi, bisognerà pure affrontare il problema di carattere generale ed una buona volta per sempre dare una definitiva sistemazione al personale della pubblica amministrazione del nostro paese. Mi pare, infatti, che proprio in questi ultimi tempi si stiano manifestando delle standardizzazioni eccessive da un lato e delle differenziazioni dall'altro, che non hanno fondati motivi di essere. Sono convinto — e tutti lo sanno — che nel quadro dei professori universitari c'è molto da fare nel nostro paese. Sono uno dei pochi professori che non ha mai avuto preoccupazione di dirlo. Il giorno che dovessimo affrontare il problema in termini drastici, dovremmo tener conto che il professore universitario non è soltanto scienziato ma anche funzionario pubblico e che oltre ai professori dovremo pensare agli assistenti. Se dobbiamo affrontare questo problema, ripeto, bisogna trattarlo con una visuale politico-economica diversa dall'attuale. Sono d'accordo col senatore Trabucchi che la magistratura è sovrana e non riesco a capire perchè i magistrati si siano voluti reinserire tra gli impiegati dello Stato. Essi. come lo sono i professori universitari, in Germania, in Ungheria e nell'Unione Sovietica si trovano al vertice anche nella situazione economica. Nella stessa Jugoslavia, un professore universitario è equiparato ad un Ministro e si trova al vertice delle re-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

tribuzioni. Ma fino a che non si mettono gli individui in determinate condizioni assisteremo a questo e ad altri fenomeni, che non sono quelli di cui ha parlato il collega Roda; i fenomeni sono più seri di quelli individuati dal figlio del senatore Roda.

PRESIDENTE. Ignoro se in questo momento vi sia un movimento negli ambienti culturali per addivenire ad una riforma sostanziale che avvicini il nostro ordinamento a quello dei Paesi dove la scienza progredisce e ove gli insegnanti sono posti al vertice, come dice il senatore Fortunati, e rappresentano una molla di progresso della nazione. Auguriamoci che un tale movimento si produca e che comunque si possa presto affrontare il problema affacciato in tutta la sua complessità.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge e io prego gli onorevoli colleghi di accoglierlo senz'altro. In effetti, dal punto di vista economico, noi manteniamo quella differenziazione di trattamento economico (che già esisteva) tra magistrati — ivi compresi i referendari, i Consiglieri di Stato, i componenti dell'avvocatura erariale eccetera — e altri dipendenti statali.

Per quanto riguarda i professori universitari, evidentemente il senatore Roda si è riferito a qualche caso limite, a quei casi che esistono in tutte le categorie e non solo in quella dei professori. Mi sembra che non si debba rivolgere quella specie di monito e di accusa agli insegnanti universitari, categoria che onora veramente l'Italia e la Nazione e che, come diceva il senatore Fortunati, è alla base della formazione di tutti i nostri giovani. Accetto l'osservazione dello stesso senatore Fortunati che i professori debbano avere una posizione di privilegio. Ma questa è una considerazione che ci porterebbe molto lontani.

TRABUCCHI, relatore. Vorrei segnalare al signor Ministro del tesoro, ed in questo caso al Sottosegretario che qui lo rappresenta, la opportunità — una volta che

siano tutti rientrati fra gli impiegati e funzionari dello Stato — di rivedere attentamente la situazione della Avvocatura dello Stato, la quale nel suo funzionamento mi pare che dia segno di rallentamento, che non sarebbe dovuto alla maggiore mole di lavoro, ma alla minore preparazione dei funzionari delle leve più recenti, i quali non sembrano essere all'altezza dei vecchi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1º luglio 1959, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo, è pari al quarantaquattro per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi indicati nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443, sono computabili in ragione dell'80 per cento.

(È approvato).

Art. 2.

Il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente è esteso al personale cessato dal servizio prima del 1º luglio 1959.

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

La liquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di un miliardo derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge ne¹ suo complesso.

(È approvato).

Discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessioni di indennizzi e contributi per i danni di guerra » (312)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessioni di indennizzi e contributi per i danni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Tra i beni di cui all'articolo 2, lettera a) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, non sono compresi:

a) le navi ed i galleggianti requisiti o noleggiati dalla Amministrazione dello Stato con assunzione dei rischi di guerra; b) le navi ed i galleggianti obbligatoriamente assicurati contro i rischi di guerra a norma della legge 3 aprile 1941, n. 499, e successive modificazioni.

Per la perdita, la distruzione o il danneggiamento delle navi e galleggianti di cui al precedente comma sono pertanto concessi ai cittadini ed agli enti e società di nazionalità italiana gli indennizzi o contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge stessa.

TRABUCCHI, relatore. Il disegno di legge al nostro esame prevede una modifica all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore della Marina mercantile.

Dice l'articolo 2 della legge n. 968:

- « Le disposizioni della presente legge non si applicano:
- a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dello Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'articolo 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
- b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;
- c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, non-chè al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento ».

Tra i beni, la cui riparazione e ricostruzione sono state poste a carico dello Stato, c'erano naturalmente anche le navi requisite o noleggiate dallo Stato. Col presente articolo unico si vuole invece escludere dai beni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge n. 968 « le navi ed i galleggianti requisiti o noleggia i dalla Amministrazione dello Stato con assunzione dei rischi di guerra », nonchè « le navi ed i galleggianti obbligatoria-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

mente assicurati contro i rischi di guerra a norma della legge 3 aprile 1941, n. 499, e successive modificazioni », stabilendo che per la perdita, la distruzione o il danneggiamento delle navi e galieggianti sono concessi gli indennizzi o contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Dice la relazione che accompagna il disegno di legge: « La... preesistenza di speciali leggi assicurative per le navi in questione venne considerata dalla Commissione speciale quando venne rilevato come il trattamento assicurativo conseguente alle stesse leggi erasi dimostrato del tutto inoperante, e comunque, non aveva consentito come esse leggi si ripromettevano, il ripristino dei naviglio danneggiato o distrutto dagli eventi bellici. E ciò per la inadeguatezza degli indennizzi e per il ritardo della erogazione degli stessi (che non poteva consentire la materiale ricostruzione delle navi o galleggianti danneggiati o distrutti) ed anche per le circostanze connesse alla economia di guerra. che non permetteva ricostruzioni del genere. Poi quando detti indennizzi assicurativi furono erogati. l'enorme divario fra l'importo degli stessi e quello dei costi di produzione per la ricostruzione, in linea coi nuovi tempi, era cosi sensibile, da impedire qualunque possibilità d ripristino del bene. Perciò, ove fosse stata confermata la predetta esclusione, i due citati settori della Marina mercantile avrebbero avuto un trattamento diverso e meno favorevole -- vorrei dire ingiusto e ingrustificabile— di quello usato ad ogni altra categoria ammessa con la nuova legge alla possibilità della ricostruzione». In sostanza, dunque, i presentatori del disegno di legge fanno rilevare che, nei casi in cui lo Stato ha dovuto provvedere direttamente alla ricostruzione, avendo fatto un'assicurazione a questo scopo, l'indennizzo di assicurazione è stato pagato troppo tardi, e che pertanto non è servito per la ricostruzione; è opportuno perciò, in questo caso, concedere l'indennizzo dei danni di guerra.

Sembra a me, ed è per questo che mi dichiaro contrario al disegno di legge in questione, che, dal momento che l'indennizzo per danni di guerra è stato stabilito col criterio che, ove provvedesse lo Stato, non doveva essere concesso alcun indennizzo per i

danni di guerra, il fatto che i presentatori del provvedimento ritengano che l'indennizzo dato dallo Stato deve essere aumentato riguarda un altro settore, nell'ambito del quale potrà essere presa una iniziativa più o meno giusta. Si tratta, insomma, di due concetti separati: se l'indennizzo per il rischio di guerra, pagato dallo Stato non è stato sufficiente perchè l'assicurazione ha pagato in ritardo, o perchè il rischio non era stato opportunamente calcolato, o per altri motivi, tutto ciò riguarda, come ho detto, un altro settore; non mi pare possibile stabilire che vengano indennizzati i danni di guerra a chi teoricamente ha scaricato sullo Stato il rischio della medesima.

Non si tratta, quindi, di un rifiuto sostanziale: a mio avviso il provvedimento deve essere bensì respinto, ma senza che ciò costituisca preclusione per un'iniziativa analoga in un altro settore.

GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ritiene che, accettando questo disegno di legge, si verrebbe ad introdurre un principio molto pericoloso. Quale sostanza avrebbe l'assicurazione contro i rischi di guerra se, in ogni caso, deve intervenire il Governo ad estendere indiscriminatamente le disposizioni stabilite per risarcire le perdite subite da chi non era coperto dalle dette assicurazioni? Il danno di guerra ha una sua configurazione assolutamente specifica. Con questo provvedimento si verrebbe a stabilire un criterio di rivalutazione dell'assicurazione, mentre, nel caso in questione, non si può parlare di danno di guerra, bensì di danno da inflazione.

Aggiungo, inoltre, che oggi non vi sono mezzi sufficienti neppure per i danni di guerra ordinari, per i quali il Governo stenta a trovare i fondi. Non possiamo, come ripeto, porre a carico dello Stato tutti i danni, anche quelli che sono stati coperti da regolare assicurazione, solo per coprire i ritardi che si sono verificati nel pagamento delle somme assicurative, ritardi che le hanno rese insufficienti.

PRESIDENTE. A me pare che il testo del disegno di legge sia addirittura in contraddizione con quanto è detto nell'arti-

28° SEDUTA (1° luglio 1959)

colo 2 della legge n. 968. Inoltre, introduce un principio nuovo, che costituisce un'apertura molto pericolosa, e non indica alcuna copertura. Ritengo pertanto, d'accordo col relatore e col rappresentante del Governo, che il disegno di legge debba essere respinto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Pinerolo alcuni immobili militari siti in detta città in permuta di un terreno di proprietà comunale necessario per l'ampliamento del compendio costituente la caserma "Litta Modignani" nonchè contro esecuzione di lavori per il riattamento di un fabbricato distrutto della caserma "Berardi" » (545)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Pinerolo alcuni immobili militari siti in detta città in permuta di un terreno di proprietà comunale necessario per l'ampliamento del compendio costituente la caserma "Litta Modignani" nonchè contro esecuzione di lavori per il riattamento di un fabbricato distrutto della caserma "Berardi" ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la cessione al comune di Pinerolo dei complessi immobiliari siti in detta città e denominati caserma Bricherasio, caserma Sottotenente Adolfo Serafino, Cavallerizza Maffei e Magazzino casermaggio viveri e bagni, del valore complessivo di liro 155.700.000, a titolo di permuta alla pari, con un terreno edificabile di proprietà comunale, sito nella medesima città, esteso metri quadrati 11.921, attiguo alla caserma Litta Modignani e denominato « Campo ostacoli

Tancredi di Savoiroux » nonchè, contro esecuzione dei lavori di riattamento, del fabbricato distrutto denominato « Casermetta Truppa » della Caserma Berardi, in base a progetto predisposto dall'Amministrazione militare.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

Data l'assenza del relatore, se non vi sono osservazioni, il rappresentante del Governo illustrerà il provvedimento.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Al fine di attuare una sistemazione urbanistica, il comune di Pinerolo si trova nella necessità di far demolire alcuni immobili militari. Il demanio non è contrario a ciò, a condizione che il comune di Pinerolo ceda, come contropartita, un altro terreno di pari valore, e si impegni a costruire gli edifici che sono necessari al Ministero della difesa.

Come salvaguardia per lo Stato, è stata stabilita la clausola che, qualora la spesa per le nuove opere dovesse superare il preventivo col quale è stato determinato a parità il prezzo della permuta, il comune di Pinerolo assumerà a proprio carico la maggiore spesa.

Ritengo che il disegno di legge non possa incontrare alcuna opposizione da parte della Commissione, dal momento che è conforme agli interessi del comune di Pinerolo e stabilisce la salvaguardia necessaria per lo Stato. Chiedo pertanto che venga approvato.

PRESIDENTE. Sono favorevole al disegno di legge, che va incontro agli interessi sia del comune di Pinerolo, sia dello Stato.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari